

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 19 agosto 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie pag. 1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Ripianamento del disavanzo 2013
e accantonamenti tributari

Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.

Art. 2.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa
del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono intro-

dotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B', comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il capitolo 109301 – U.P.B. 4.2.1.5.10 – è inserito nell'elenco relativo a "Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Art. 3.

*Ripianamento del disavanzo e misure
per l'abbattimento dei residui attivi*

1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).

2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il periodo da "nonché" fino a "9/2013".

3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del

3. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

‘1 bis. Gli aiuti “de minimis” di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013’.

Art. 71.

Abrogazione e modifiche di norme

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è aggiunto il seguente comma: ‘1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.’.

2. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2014 le parole “entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre 2014”.

3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. È abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono soppresse le parole “entro il limite massimo di cinque anni”.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

‘2 bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali’.

Art. 72.

Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi delle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 11 marzo 1988, n. 67 sono prorogati al 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 le parole “30 giugno 2014” e “dall'1 luglio 2014” sono rispettivamente sostituite dalle parole “31 dicembre 2015.” e “dall'1 gennaio 2016.”.

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole “ad uso residenziale” aggiungere le parole “o ad uso non residenziale purché ri-

compresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.”. I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole “Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.”.

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2015.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Art. 73.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 74.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 75.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 76.

Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 77.

Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente comma:

“7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei ter-

7. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.

8. È abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.».

Nota all'art. 71, commi 5 e 6:

L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione.* – 1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un'eventuale revisione dei rispettivi piani di ammortamento, ivi compresa la riduzione della durata, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari nonché la dismissione dei contratti derivati in essere, in osservanza dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione dei contratti derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi contratti derivati in essere e/o alla riduzione del debito.

2 bis. *Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali.*

3. Le somme stanziare nel bilancio della Regione destinate al pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la costituzione di fondi occorrenti per il rimborso di prestiti "bullet", possono essere utilizzate per l'eventuale estinzione anticipata di quote delle stesse obbligazioni, ove finanziariamente conveniente, nel rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione del debito a scadenza.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio di previsione della Regione connesse all'attuazione dei commi precedenti.

5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci giorni dalla definizione delle procedure di cui al presente articolo, riferisce alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulla stipula dei relativi contratti e sui risultati conseguiti dalla Regione.».

Nota all'art. 72, commi 1 e 2:

— I commi 78 e 79 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così rispettivamente dispongono:

«*Art. 11 - Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.* – 78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l'edilizia residenziale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 1978, n. 231.

— La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 marzo 1988, n. 61, S.O.

Nota all'art. 72, comma 3, e art. 76, comma 1:

L'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«*Disposizioni varie.* – 1. *abrogato*

2. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, al settimo periodo è soppressa la parola "unicamente" e dopo la parola "mobilità" sono aggiunte le seguenti: "e, con carattere di stagionalità, essere concesse autolinee urbane da parte di Comuni a prevalente economia turistica, classificati ai sensi dell'articolo 13,

comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che ne assumono integralmente i relativi oneri".

3. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) maggiori oneri per espropriazioni, pagamenti e contenziosi correlati alla realizzazione di programmi costruttivi dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".

4. I gestori del Servizio idrico integrato (SII), per il periodo di durata delle gestioni, subentrano ai comuni nelle obbligazioni che discendono da concessioni di servizi connessi e funzionali alla gestione del SII, comprese quelle salvaguardate in vigore dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un limite decennale di impegno di ulteriori 300 migliaia di euro.

12. A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2015". A far data dall'1 gennaio 2016 le risorse relative all'edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, disponibili ai sensi dell'articolo 48, commi 1 e 4, della legge regionale n. 9/2013, possono essere destinate, compatibilmente con la programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, a tutti i soggetti interessati, previa presentazione di istanza corredata di documentazione probante di immediato avvio di cantieri edili nelle aree indicate dall'articolo 70 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in base all'ordine cronologico di inoltro.

18. Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

20. Fuori dai casi di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le aree di raccolta ottimale costituite ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara ad evidenza pubblica si avvalgono dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.».

Nota all'art. 72, comma 4:

L'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee.* – 1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la

manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale. Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.»

Nota all'art. 72, comma 5:

L'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio." così dispone:

«Semplificazione e snellimento delle procedure. – 1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.»

Nota all'art. 76, comma 1:

Per l'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 72, comma 3.

Nota all'art. 77, comma 1:

Per l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." vedi nota all'art. 71, comma 2.

Note all'art. 78, comma 1:

— Il comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)." così dispone:

«Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provve-

menti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.»

— Il comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)." così dispone:

«In vigore dal 30 giugno 2014 – Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui